

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**PROTEZIONE CIVILE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3321 del 23/09/2021 BOLOGNA

**Proposta:** DPC/2021/3437 del 22/09/2021

**Struttura proponente:** SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ADOZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CESSAZIONE DELLE FORMALITA' DI CUI ALL'ART. 68 D.P.R. 131/1986 - CONTROLLO REPERTORIO - DEMATERIALIZZAZIONE REPERTORIO CARTACEO.

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Firmatario:** RITA NICOLINI in qualità di Direttore

**Responsabile del procedimento:** Ortensina Guidi

Firmato digitalmente

## IL DIRETTORE

Visti:

- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della protezione civile";
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", con la quale Regione Emilia-Romagna ha provveduto - nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione - alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile assumendo quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale e, in particolare, l'art. 20, ai sensi del quale l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 che, in coerenza con quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, ha riformato il sistema di governo territoriale, cominciando dalla ridefinizione del ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche di quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68) (in seguito Agenzia Regionale);
- la D.G.R. 21 dicembre 2020 n. 1962 con la quale si conferisce l'incarico di Direttrice dell'Agenzia alla dott.ssa Rita Nicolini con decorrenza 1° gennaio 2021 fino al termine della legislatura fatto salvo l'eventuale periodo di proroga previsto per legge al termine della legislatura;

Letti:

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.,
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- la D.G.R. 28 gennaio 2020 n. 111 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023".
- la L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- la D.G.R. 24 giugno 2013 n. 839 "Approvazione ai sensi dell'art. 21 comma 6, lettera A), della L.R. n.1/2005 del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia Regionale di Protezione civile" ss.mm.ii. specificatamente l'art. 13 relativo alla tenuta del repertorio: "L'agenzia provvede alla tenuta di un repertorio dei contratti e delle convenzioni. Le modalità di tenuta e aggiornamento del repertorio sono definite con disposizioni interne. Il repertorio è tenuto e curato dal consegnatario nominato dal Direttore."

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale provvede all'acquisizione di beni, servizi e lavori necessari per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, tramite i propri Servizi selezionando, a norma del D. Lgs. 15 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. (di seguito "Codice appalti"), gli affidatari delle forniture e gli esecutori dei lavori con stipulazione dei relativi contratti;
- il Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 ss.mm.ii. prevede la figura dell'Ufficiale Rogante, stabilendo all'art. 95 che *"I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante... L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta"* e, al successivo art. 96 che *"I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili"*; inoltre ex art. 100 *"L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio"*;
- con D.D. 21 dicembre 2016 n° 2546 sono stati nominati gli ufficiali roganti dell'Agenzia Regionale;
- è attualmente in essere un "Repertorio degli atti e contratti" intestato all'allora Agenzia Regionale di Protezione Civile, nel quale non vengono effettuate le repertorizzazioni degli atti e dei contratti stipulati sin dal 2013;

- tuttavia, in adempimento a quanto disposto dall'art. 68 "Controllo repertorio" del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ss.mm.ii., periodicamente un incaricato dell'Agenzia Regionale presenta detto Repertorio presso il competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per la vidimazione, pur in assenza di iscrizioni, pena la sanzione prevista dall'art.73 medesimo decreto;

Visti inoltre:

- il Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii.;

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" ss.mm.ii.;

- la L.R. 7 dicembre 2011, n. 18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione";

- la D.G.R. 21 dicembre 2020 n. 1965 "Approvazione linee di indirizzo per la trasformazione digitale 2021-2023" che evidenzia l'emergere dell'importanza di sostenere azioni di trasformazioni digitale dei processi amministrativi ai fini di un più decisivo sviluppo e resilienza delle organizzazioni tramite un modello di lavoro "Digital only";

- il Codice appalti, in particolare, l'articolo 32 comma 14 ai sensi del quale **"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"**;

Dato atto:

- degli obiettivi generali degli interventi di cui alle citate leggi 11/2004 e 18/2011 nonché della D.G.R. n. 1965/2020, tutti finalizzati a semplificare e "passare al digitale" in un'ottica di risparmio in termini di tempo e di costi;

- della Determinazione ANAC n. 1/2013 "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici...", ai sensi della quale la stipulazione del contratto

conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, a seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili, una delle seguenti forme:

a) atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in particolare, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n.110 "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69");

b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento;

- del Comunicato del Presidente ANAC in data 4 novembre 2015 che ha fornito ulteriori indicazioni alle Stazioni appaltanti in merito al contratto d'appalto in forma elettronica e, a specificazione/integrazione della succitata circolare ANAC n. 1/2013, afferma che è volontà del legislatore comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della "modalità elettronica," la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa che per la scrittura privata;

VALUTATO CHE l'Agenzia regionale, in attuazione del citato articolo 32 Codice appalti, ha già adottato in via ordinaria la modalità informatica per la sottoscrizione dei contratti di competenza dell'Agenzia stessa e, anche nel caso di contratto concluso con "scambio di lettere secondo l'uso del commercio", questo avviene in modalità digitale, tramite casella di posta certificata e conseguente registrazione informatica di protocollo;

Considerato che, conseguentemente, decade l'obbligo di custodia e registro dei contratti sancito ex articolo 100 comma 1, R.D. 827/1924 per cui *"L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio"*;

DATO ATTO che l'Agenzia regionale ha altresì provveduto all'attivazione di un repertorio informatico dei contratti nell'ambito del Protocollo Informatico dell'Agenzia Regionale medesima, istituito ai sensi e in conformità a quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale;

RITENUTO pertanto opportuno, nel mutato assetto organizzativo coerente con la costante evoluzione in senso digitale delle varie procedure amministrative, procedere alla dismissione del Repertorio - cartaceo - degli atti e contratti, tuttora in essere;

EVIDENZIATO CHE la dismissione della tenuta del citato Repertorio favorirebbe, sia l'annullamento degli adempimenti burocratici connessi alla sua tenuta, sia, conseguentemente, un risparmio di tempo e di risorse, decadendo il citato obbligo di custodia e di presentazione del registro al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per la vidimazione periodica;

Attestata la regolarità amministrativa;

#### D E T E R M I N A

1. di richiamare tutto quanto espresso in narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2. di confermare la forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, per la sottoscrizione dei contratti pubblici di cui al Codice appalti di competenza dell'Agenzia Regionale, procedura già consolidata;
3. di procedere alla dismissione del Repertorio - cartaceo - degli atti e contratti, tuttora in essere;
4. di provvedere a richiedere alle autorità competenti la cessazione delle formalità di cui all'articolo 68 del D.P.R. n. 131/86 (Controllo del repertorio);
5. che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 12 co. 2 D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. nonché della D.G.R. 28 gennaio 2020 n. 111 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023".

Rita Nicolini